

Scuola del Benessere, della Salute e dello Sport

Via Ustica, 46 - 90135 Palermo tel.fax 091/403353 C.F. 80025540826 Cod. Ministeriale PAIC87400B
e.mail: paic87400b@istruzione.it- paic87400b@pec.istruzione.it - sito web: www.icprincipessaelenapa.it

Circ 169

I.C. PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI
Prot. 0001868 del 07/02/2022
(Uscita)

Alle famiglie
A tutto personale scolastico
Alla DSGA
Agli Atti
Al Sito WEB
Bacheca Argo

Oggetto: Novità introdotte dal decreto legge n. 5 del 4.02.2022 per la gestione dei casi di positività al Covid- Sars 19 nella scuola

Con la presente si riportano in maniera sintetica le nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività nelle Scuole come da Decreto in oggetto.

Nelle scuole per l'infanzia

1. fino a 4 casi di positività (sviluppati in non più di cinque giorni) le attività proseguono in presenza. I docenti dovranno indossare i DP FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al Covid 19.
2. dal quinto caso di positività (entro cinque giorni dal caso precedente), le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Si segnala che il rientro dalla quarantena avverrà dietro presentazione del solo esito negativo del tampone effettuato presso le strutture/farmacie convenzionate ovvero presso gli hub vaccinali (non autosomministrato).

Nella scuola primaria

1. fino a quattro casi di positività (sviluppati in non più di cinque giorni), si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. **Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;**
2. dal quinto caso (entro cinque giorni dall'ultimo caso) coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Si segnala che il rientro dalla quarantena avverrà dietro presentazione del solo esito negativo del tampone effettuato presso le strutture/farmacie convenzionate ovvero presso gli hub vaccinali (non autosomministrato).

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Scuola del Benessere, della Salute e dello Sport

Via Ustica, 46 - 90135 Palermo tel.fax 091/403353 C.F. 80025540826 Cod. Ministeriale PAIC87400B
e.mail: paic87400b@istruzione.it- paic87400b@pec.istruzione.it - sito web: www.icprincipessaelenapa.it

1. con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
2. con due o più casi di positività tra gli alunni (entro cinque giorni dal caso precedente), coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Si segnala che il rientro dalla quarantena avverrà dietro presentazione del solo esito negativo del tampone effettuato presso le strutture/farmacie convenzionate ovvero presso gli hub vaccinali (non autosomministrato).

Si specifica che l'utilizzo del test antigenico auto somministrato è possibile solo in fase di auto-sorveglianza alla comparsa dei sintomi ed è utile ai soli fini dell'autocertificazione dell'esito negativo. Si allega modello di autocertificazione.

Ai fini della riammissione in classe dopo la quarantena resta indispensabile la presentazione dell'esito di un tampone molecolare o antigenico effettuato presso farmacie/strutture convenzionate ovvero presso gli "hub" vaccinali..

Si segnala la possibilità per gli allievi della scuola secondaria di primo grado e primaria di effettuare il test antigenico rapido **GRATUITAMENTE** presso una delle farmacie convenzionate e presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo di intesa, dietro presentazione di idonea prescrizione medica del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale.

Sarà cura dei/delle docenti della prima ora raccogliere i moduli di auto certificazione ovvero degli esiti dei tamponi e consegnarli presso gli uffici di segreteria alla sig.ra Anna Scherma.

Per completezza dell'informazione si precisa quanto segue

DISPOSIZIONE RELATIVE AL SOGGETTO POSITIVO → il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in base al proprio stato vaccinale:

A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita;

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita. Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente dopo circa 7 giorni.

In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone.

La quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi i tamponi autosomministrati)

IL CONTATTO STRETTO deve osservare un periodo di autosorveglianza/quarantena domiciliare di durata variabile in base alle seguenti condizioni:

- Per i contatti stretti asintomatici che:
 - Abbiamo ricevuto la dose booster, oppure
 - Abbiamo completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

Scuola del Benessere, della Salute e dello Sport

Via Ustica, 46 - 90135 Palermo tel.fax 091/403353 C.F. 80025540826 Cod. Ministeriale PAIC87400B
e.mail: paic87400b@istruzione.it- paic87400b@pec.istruzione.it - sito web: www.icprincipessaelenapa.it

- Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

➤ Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto:

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste)
- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo

Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione.

INOLTRE SI RICORDA CHE:

- Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto);
- Il booster (c.detta terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione;
- Per i contatti scolastici le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- i tamponi rapidi in auto somministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico **NON** sono ammessi per la chiusura della quarantena; sono ammessi soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di auto sorveglianza, **i tamponi rapidi in auto somministrazione con esito positivo devono essere confermati da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie , strutture convenzionate etc etc)**
- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento
- Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena
- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono l'isolamento dal soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto nel paragrafo precedente alla voce "contatto stretto"; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell'infanzia;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI
Palermo



Regione Siciliana

Scuola del Benessere, della Salute e dello Sport

Via Ustica, 46 - 90135 Palermo tel.fax 091/403353 C.F. 80025540826 Cod. Ministeriale PAIC87400B
e.mail: paic87400b@istruzione.it- paic87400b@pec.istruzione.it - sito web: www.icprincipessaelenapa.it

INFINE SI RAMMENTA CHE:

> per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;

> il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).

Si precisa che anche laddove le USCA o i dipartimenti di prevenzione non emettessero provvedimenti di revoca, essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Santa Guzzetta

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa